



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI BARI SEZ.STACCATA DI LECCE

SEZIONE 24

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	GIARDINO	FRANCESCO	Presidente
<input type="checkbox"/>	GABRIELI	GASPARE	Relatore
<input type="checkbox"/>	DEL SOLE	BRIZIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 1072/09
depositato il 17/04/2009

- avverso la sentenza n. 25/8/08
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di LECCE
proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI LECCE

controparte:

difeso da:

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° RFG7000111 IVA+IRPEF+IRAP 1998

SEZIONE

N° 24

REG.GENERALE

N° 1072/09

UDIENZA DEL

17/07/2013

ore 09:30

SENTENZA

N°

225/24/13


PRONUNCIATA IL:

17.07.2013

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

18.09.2013

Il Segretario
IL SEGRETARIO
Roberto Taurino





OGGETTO DELLA DOMANDA, SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

L'Agenzia delle Entrate notificava in data 22/11/2005 al sig. . .
avviso d'accertamento con il quale accertava per l'anno 1998 maggiori ricavi determinati mediante l'applicazione degli studi di settore. I maggiori ricavi determinati induttivamente portavano all'accertamento di maggiori imposte irpef, irap ed iva; irrogava inoltre le conseguenti sanzioni.

L'accertamento nei confronti del ricorrente veniva effettuato sulla base della ricostruzione parametrica mediante l'utilizzo degli studi di settore previsti che come noto consentono una determinazione analitico-induttiva dei redditi concessa all'Amministrazione Finanziaria.

Proponeva ricorso il contribuente contestando l'avviso d'accertamento ricevuto che sarebbe stato determinato unicamente sulla base delle presunzioni derivanti dalla ricostruzione parametrica mediante l'utilizzo degli studi di settore senza che vi fossero altri elementi probatori a sostegno della presunzione stessa. Il ricorrente faceva presente che non era stata mossa alcuna osservazione alla contabilità ritenuta regolare ed alle dichiarazioni fiscali; dimostrava con documentazione sanitaria di aver avuto gravi problemi di salute personali e familiari che hanno giustificato lo scostamento del reddito dichiarato da quello ricostruito con i calcoli degli studi di settore applicati dall'A.E.; chiedeva quindi l'annullamento dell'avviso d'accertamento.

L'A.E. al contrario con proprie memorie sostiene la regolarità del proprio operato, considerato che i parametri sono riconosciuti come valido strumento per la determinazione delle presunzioni sufficienti a procedere alle rettifiche reddituali.

La Commissione Tributaria Provinciale ritenendo legittima la richiesta di annullamento dell'avviso d'accertamento accoglieva il ricorso. Nella sentenza la Commissione ritiene che la semplice ricostruzione dei redditi ricorrendo agli studi



di settore costituisce strumento idoneo ad ottenere valide presunzioni che tuttavia non possono automaticamente assurgere al rango di prove.

Propone appello l'A.E. esponendo le ragioni che hanno portato alla determinazione dei maggiori redditi e la ricostruzione parametrica; difende inoltre il proprio operato sostenendo che giurisprudenza ricorrente avrebbe riconosciuto la legittimità dell'accertamento effettuato facendo ricorso ai risultati della ricostruzione secondo gli studi di settore.

Presenta proprie memorie il ricorrente riproponendo le argomentazioni già sostenute in prime cure, sostenendo l'illegittimità dell'accertamento e chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza.

OSSERVA

La Commissione ha esaminato la documentazione in atti ed ha sentito le parti; nel caso in discussione la questione va esaminata cercando di verificare se al contribuente andassero applicati gli studi di settore con le conseguenti determinazioni reddituali, ovvero se si potesse considerare delle situazioni particolari che consentissero di derogare agli studi di settore.

Il percorso accertativo seguito dall'A.E. si ritiene formalmente corretto e le determinazioni reddituali calcolate anch'esse formalmente corrette; occorre tuttavia ricordare che l'applicazione degli studi di settore consente di ottenere risultati che non possono essere considerati prove, ma solo presunzioni sulle quali lavorare per ottenere i risultati finali. Gli automatismi della ricostruzione reddituale quindi necessitano sempre della valutazione critica del caso specifico in cui trovasi il contribuente. Lo strumento degli studi di settore deve fungere da supporto per l'attività accertatrice, ma non può sostituirsi ad essa, costituendo autonomo strumento di quantificazione del reddito e dei ricavi.

Il contribuente ha rappresentato già in primo grado ed ancora prima in sede di contraddittorio con i funzionari dell'A.E. una situazione familiare difficile con la presenza di gravi problemi di salute che hanno fortemente limitato l'attività



dell'azienda. Gli elementi proposti agli accertatori con l'evidenziazione documentale delle problematiche che hanno condizionato l'attività non sono state adeguatamente considerate e conseguentemente si ritiene non vi sia stata quella valutazione critica degli elementi concreti che doveva portare ad una profonda revisione del calcolo matematico applicato rigidamente.

Nella documentazione allegata sono dimostrati in maniera chiara ed indiscutibile le gravi difficoltà attraversate dal ricorrente con l'esposizione di patologie gravi che hanno richiesto il ricovero ospedaliero del ricorrente e coniuge e l'adozione di terapie mediche; esiste adeguata certificazione medica con indicazione chiara delle gravi patologie conseguenti. Le gravi condizioni di salute, risulta dagli atti, hanno interessato anche la moglie e la figlia.

L'accertamento dell'Ufficio non ha tenuto in debito conto le difficoltà di salute e familiari attraversate dal ricorrente, ma ha applicato rigidamente le risultanze degli studi di settore. Questa Commissione ritiene che nel caso in discussione l'accertamento doveva tenere conto della situazione personale del ricorrente ed adeguare i redditi alla situazione.

La determinazione del maggior reddito accertato dall'Ufficio quindi non poteva essere applicato senza alcuna modifica ma andava adeguatamente adattato alla situazione del contribuente.

La Commissione ritiene quindi che l'accertamento, così come effettuato debba essere annullato e la sentenza dei primi Giudici confermata.


La complessità e particolarità della questione richiede la compensazione delle spese di giudizio anche in deroga al principio della soccombenza.

P.Q.M.

La Commissione rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza. Spese compensate.

Lecce, li 17/07/2013

IL RELATORE



IL PRESIDENTE